

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1727 DEL 21/10/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT.SSA LAURA MEZZALIRA.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 1786/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Ferrara ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Laura Mezzalira, iscritta al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Pediatria di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 1718 del 30/12/2022, punto R) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 97866 del 25/09/2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 99675 del 30/09/2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’UOC Pediatria, Dott. Massimo Bellettato, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Laura Mezzalira, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Laura Mezzalana, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE EXTRA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

TRA

l'Università degli Studi di Ferrara, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, nella persona del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Prof. Stefano Volpato nato a Ferrara il 05/11/1966 domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università d'ora in poi denominata "Università"

E

l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" di seguito denominata Azienda, con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965 domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

PREMESSO INOLTRE CHE:

L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di Padova e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Pediatria

La **Dott.ssa Laura MEZZALIRA**, nata a Cittadella (PD) il 17/01/1992 codice fiscale MZZLRA92A57C743F, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università di Ferrara (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata dello stage

Il periodo di stage si svolge **dal 6 gennaio 2025 al 28 giugno 2025**.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature del Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica dell'Ospedale "S. Bortolo" di Vicenza.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- impostazione dell'iter diagnostico e della terapia nell'ambito di patologie endocrinologiche pediatriche: anomalie del sistema ipotalamo-ipofisario, patologie della tiroide, disturbi della funzionalità surrenalica, disordini del metabolismo osseo ed obesità grave;
- Valutazione auxologica ed inquadramento diagnostico e terapeutico dei disturbi dell'accrescimento e dello sviluppo puberale;
- Gestione della diagnosi, del trattamento e presa in carico multidisciplinare del paziente con diabete giovanile, in collaborazione con altre figure professionali quali dietista e psicologo;
- Esecuzione ed interpretazione di test dinamici per la valutazione della funzione delle ghiandole endocrine, del metabolismo glucidico e del metabolismo fosfo-calcico;
- Gestione dell'obesità grave in collaborazione con la figura professionale del dietista;
- Approccio a patologie genetiche quali sindrome di Klinefelter, Silver- Russel e Noonan e Prader-Willi.

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida della Dott.ssa Sara Azzolini e Dott.ssa Stefania Innaurato del Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica, indicate come tutors dall'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" soggetto ospitante.

La Prof.ssa Agnese Suppiej è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza della tirocinante presso le strutture dell'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" è affidato ai tutors i quali provvedono a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dalla Prof.ssa Agnese Suppiej tutor universitario.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 11 – Copertura assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (D. Lgs n. 368/99 art. 41, comma 3).

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 12 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'ente ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell'ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i soggetti esterni.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003. Con la

sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse per la gestione e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Lo specializzando in formazione potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico.

ART. 15 - Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha durata sino al 28 giugno 2025 data di conclusione dello stage.

ART. 16 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso di un mese da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure anche mediante PEC.

ART. 17 - Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Ferrara ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972.

Art. 18 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche

Il Direttore Generale

firmato digitalmente
Prof. Stefano VOLPATO

firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Simionato